



SIULP *flash*
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 Roma - tel. 06/4455213 r.a. - telefax 06/4469841
Direttore Responsabile Oronzo Così - Stampato in proprio - Iscrizione Tribunale di Roma n. 397/99

N. 17 del 5 maggio 2000

Sommario

- **Operazioni di conguaglio sui redditi relativi all'anno 1999: addizionale comunale all'Irpef**
- **Assenze dal servizio personale della Polizia di Stato che esercita funzioni di amministratore di Enti Locali**
- **Situazione delle procedure concorsuali in atto**
- **Concorso Vice Sovrintendenti**
- **Indennità di maternità e parto prematuro. Circolare INPDAP 231/99**
- **Procedura per il calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle pensioni**
- **Parità di trattamento per i lavoratori extracomunitari in materia di assunzione**

Operazioni di conguaglio sui redditi relativi all'anno 1999:

Si trascrive la circolare n. 555/39/RS/01.33.9/1614 del 26 aprile 2000:

"A seguito di precedenti circolari telegrafiche concernenti l'addizionale comunale all'IRPEF istituita con decreto legislativo 360/98 sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10.3.2000 il dicastero delle Finanze ha pubblicato un elenco integrativo degli

Numero 17 del 5 maggio 2000

addizionale comunale all'IRPEF

ulteriori comuni che hanno deliberato la variazione dell'aliquota relativa alla suddetta addizionale per l'anno 1999, nonché un comunicato di rettifica di detta aliquota riferito ai comuni inseriti nei precedenti elenchi pubblicati sulle G.U. del 19.10.99 e del 21.12.99-

Al fine di evitare ulteriori incombenze ai dipendenti che risultino domiciliati nei comuni ricompresi nei suddetti elenchi pubblicati il 10.3.2000 ovvero evitare addebiti dai competenti organi dell'Amministrazione finanziaria, si è ritenuto opportuno incaricare il Cenaps di rideterminare l'addizionale dovuta dal personale interessato alle variazioni di che trattasi e ad adeguare la ritenuta mensile in base ai nuovi importi dovuti".

Assenze dal servizio personale della Polizia di Stato che esercita funzioni di amministratore di Enti Locali

Si trascrive la circolare n. 555/39/RS/01/78/1615 del 26 aprile 2000.

"La legge 3 agosto 1999 n. 265 ha emanato disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali disciplinando, al capo 3, il regime delle aspettative e dei permessi di cui gli amministratori di enti locali possono usufruire.

In particolare si sottolinea quanto previsto dal comma 5 dell'art. 24 della citata legge 265/99 che nell'individuare nel datore di lavoro il soggetto delegato a retribuire le assenze per partecipare a giunte comunali, provinciali, metropolitane e comunque in tutte le casistiche previste dai commi 1, 2, 3 e 4 della citata disposizione, precisa che gli oneri per detti permessi sono comunque a carico dell'ente presso il quale i lavoratori dipendenti esercitano la funzione pubblica, con la conseguenza che quest'ultimo tenuto al rimborso delle somme corrisposte entro trenta giorni dalla richiesta.

Ciò premesso si precisa che sarà compito degli uffici amministrativo-contabili, che hanno in carico la partita stipendiale dei dipendenti che fruiscano dei permessi o delle assenze previste dai sopracitati commi dell'art. 24, inoltrare all'ente interessato la richiesta di rimborso allegando un apposito prospetto contenente l'indicazione degli emolumenti stipendiali al lordo della contribuzione a carico del dipendente corrisposti per il periodo temporale in cui si è assentato dal lavoro per i motivi di che trattasi nonché le eventuali ritenute assistenziali e previdenziali a carico dell'amministrazione che gravano sulle suddette somme."

Situazione delle procedure concorsuali in atto

A. Concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a 258 posti per la promozione alla qualifica di ispettore superiore – sostituto ufficiale di pubblica sicurezza

Domande presentate n. 204

Candidati esclusi per difetto di requisiti n. 34

Candidati che hanno partecipato alla prova scritta n. 159

Candidati che hanno superato la prova scritta n. 141

Candidati idonei alla prova orale n. 134

La Commissione esaminatrice sta procedendo alla valutazione dei titoli di servizio

B. Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di 640 posti di allievo vice ispettore della Polizia di Stato

Alla data del 10 febbraio 2000, termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione presso la questura di residenza, risultano aver prodotto istanza di partecipazione oltre 217.000 concorrenti.

C. Concorso interno, per titoli di servizio ed esame scritto, a 1.500 posti per l'accesso al corso di aggiornamento e formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato

Domande presentate n. 29.751

Candidati esclusi per difetto di requisiti n. 118

Candidati che hanno partecipato alla prova scritta n. 24.599

Candidati che hanno superato al prova d'esame n. 1.189

Il 27 aprile sono stati avviati al prescritto corso di aggiornamento e formazione professionale i 1.183 candidati dichiarati vincitori, in quanto 6 sono stati esclusi per difetto di requisiti.

D. Concorso interno, per titoli di servizio ed esame scritto, a 2.000 posti per l'accesso al corso di aggiornamento e formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato

Domande presentati n. 29.140

Candidati che hanno partecipato alla prova scritta n. 24.292

Candidati che hanno superato la prova d'esame n. 1.544

La Commissione esaminatrice sta procedendo alla valutazione dei titoli di servizio

E. Arruolamento di 780 allievi agenti della Polizia di Stato

Dal 29 marzo al 17 aprile 2000 hanno avuto luogo presso la Scuola Tecnica di Polizia in Roma, le selezioni psicofisiche ed attitudinali dei

Numero 17 del 5 maggio 2000

primi 1.400 aspiranti della fascia di voto 7,75, nati prima del 1° gennaio 1973,.

F. Concorso, per titoli ed esami, per l'immissione di 315 unità nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, riservato ai militari volontari in ferma di leva prolungata

Candidati che hanno partecipato alla prova scritta n. 2.221

Candidati idonei alla prova scritta n. 855

E' in corso l'acquisizione degli specchi valutativi ai fini dell'attribuzione, da parte della Commissione esaminatrice, del punteggio relativo ai titoli.

G. Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di 1000 posti di allievo operatore tecnico della Polizia di Stato, da destinare all'espletamento di mansioni esecutive nei settori tecnici: Polizia scientifica, telecomunicazioni, informatica, motorizzazione e servizio sanitario

Domande presentate n. 538.609

Candidati che hanno partecipato alla prova preliminare n. 105.290

Candidati che hanno superato la prova preliminare n. 5.808

Candidati idonei alle selezioni psicofisiche ed attitudinali n. 3.149

Candidati che hanno partecipato alla prova scritta n. 3.077

La commissione esaminatrice sta procedendo alla correzione degli elaborati relativi ai 3.076 candidati che hanno portato a termine la prova d'esame.

Concorso Vice Sovrintendenti

Riceviamo molte richieste di chiarimenti circa il concorso a 2000 posti per sovrintendenti . Sinteticamente rispondiamo ai quesiti più frequenti:

- Allo stato non sono ancora certe né la data né le scuole ove si terrà il corso. L'unica cosa certa è il fatto che inizierà sicuramente dopo settembre di quest'anno, visto che quello appena iniziato, e che dura 5 mesi, terminerà proprio alla fine di settembre.
- Rispetto alle voci circolanti circa una presunta promozione di tutti i vice sovrintendenti, che usciranno da questo concorso, a vice ispettori non c'è assolutamente alcuna previsione in tal senso. Le voci circolanti sono infondate e creano solo illusioni del tutto destituite di fondamento.
- Infine, in caso di destinazione di fine corso diversa da quella di provenienza, questo verrà considerato a tutti gli effetti trasferimento. Infatti durante il corso verrà percepita l'indennità di missione, considerato che la sede di servizio rimane quella da cui si dipende all'atto dell'invio alla scuola per la frequenza del corso.

--	--

**Indennità di
maternità e
parto
premature.
Circolare
Inpdap 231/99**

Si trascrive copia della circolare in oggetto:

"A seguito di richieste di chiarimenti relativi all'applicazione della circolare n. 231 del 28/12/99 avente ad oggetto la sentenza 24-30 giugno 1999, n. 270, della Corte Costituzionale, in materia di parto prematuro, si precisa quanto segue:

a. Fattispecie progressive

Si premette che il favorevole riesame degli eventi di maternità per i quali l'ultimo giorno dei "normali" tre mesi di astensione obbligatoria dopo il parto si colloca prima della data del 28/12/99, di emanazione della circolare n. 231/99 (1), è subordinato alla domanda della lavoratrice all'INPS e al datore di lavoro. In tali ipotesi è peraltro necessario accertare:

1. la totale astensione dal lavoro a qualsiasi titolo (ad es. per astensione facoltativa, per ferie, malattia debitamente documentata, ecc.) effettuata successivamente ai "normali" tre mesi di astensione obbligatoria. Del titolo dell'assenza effettuata dopo i tre mesi dovrà esplicitamente chiesta all'INPS e al datore di lavoro la modifica (es.: da astensione facoltativa ad astensione obbligatoria). Se il periodo di assenza effettuato ad altro titolo è inferiore a quello teoricamente riconoscibile a causa del parto prematuro, potranno essere aggiunte ai suddetti tre mesi solo le giornate di effettiva assenza dal lavoro;
2. la non intervenuta estinzione del diritto all'indennità di maternità per prescrizione (o decadenza). Pertanto non potranno essere prese in considerazione, ai fini del riconoscimento in questione, sia la fattispecie per le quali il diritto risulta già prescritto alla data del 7/7/99 (di pubblicazione della sentenza n. 270/99) sia tutte quelle la cui prescrizione si sia comunque compiuta successivamente. Si ricorda che il termine di prescrizione va calcolato in un anno a partire dal primo giorno non indennizzato, cioè, dal giorno successivo alla fine dei tre mesi dopo il parto (previsti dall'art. 4 comma 1, lett. C della legge n. 1204/71) o dalla data dell'eventuale atto interruttivo della prescrizione (compreso, quindi, il riconoscimento del debito da parte dell'INPS o del datore di lavoro, coincidente con la data del pagamento, rispettivamente, diretto o a conguaglio).

b. Parto prematuro avvenuto prima dei previsti due mesi di astensione ante partum

Anche nell'ipotesi in cui il parto prematuro avvenga prima dei due mesi di astensione obbligatoria (di cui all'art. 4 comma 1 lettera A della legge n. 1204/71, dovrà essere riconosciuto un periodo di astensione obbligatoria dopo il parto pari a tre mesi, più i due mesi di astensione obbligatoria non goduti prima del parto, secondo quanto previsto dalla circolare n.231. non sono riconoscibili i giorni precedenti i due mesi suddetti

c. Parto prematuro e interdizione anticipata dall'Ispettorato del Lavoro

Quanto previsto al par. B) vale anche se il parto prematuro si verifica durante il periodo di interdizione anticipata disposta dall'Ispettorato del Lavoro. Dovranno quindi anche in questo caso essere aggiunti ai tre mesi dopo il parto, i soli "normali" due mesi di astensione obbligatoria prima del parto, escludendo, cioè i giorni non potuti fruire a titolo di interdizione anticipata. La sentenza n. 270/99, infatti fa sempre e soltanto riferimento, anche nelle motivazioni, all'art. 4 comma 1, della legge 1204/71.

d. Parto prematuro e interdizione prorogata dopo il parto dall'Ispettorato del Lavoro

I giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto non possono essere aggiunti al termine dei mesi di proroga dell'astensione dopo il parto disposta, anche preventivamente, dall'ispettorato ai sensi dell'art. 3 della citata legge), in quanto il periodo ante partum non fruito viene assorbito dal periodo di proroga.

Procedura per il calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle pensioni

Si trascrive la circolare dell'INPDAP relativa all'oggetto. "Con circolare n. 96 del 6 maggio 1998 e n. 203 del 25 novembre 1999 sono stati illustrati i criteri per il riconoscimento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle prestazioni pensionistiche tenendo conto dei principi enunciati dalla giurisprudenza in materia. Per consentire il calcolo contestuale della rivalutazione monetaria e degli interessi legali e il pagamento congiunto alla rata pensione, è stata opportunamente implementata la procedura centrale di calcolo degli interessi legali su pensioni illustrata con circolari n. 188 del 18 agosto 1998 e n. 142 del 24 giugno 1999. Pertanto non deve più essere utilizzata per il calcolo della rivalutazione monetaria la procedura PC rilasciata con circolare n. 117 del 25 maggio 1993.

Modalità di calcolo della rivalutazione monetaria - indici di rivalutazione

Le rate di pensione successive al 31 dicembre 1997 a norma dell'art. 54, comma 12, della legge 30 dicembre 1997, n. 449, sono rivalutate sulla base degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati; le rate di pensione anteriori al 1° gennaio 1998 sono rivalutate sulla base degli indici del costo vita calcolato sulla scala mobile fino al 31 dicembre 1997 e sulla base dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati dal 1° gennaio 1998.

Calcolo della rivalutazione da corrispondere

Sui ratei di pensione con valuta anteriore al 31 dicembre 1991, le somme calcolate a titolo di rivalutazione monetaria sono cumulabili con gli interessi dovuti sugli stessi ratei.

Numero 17 del 5 maggio 2000

Sui ratei di pensione con valuta successiva al 30 dicembre 1991, le somme calcolate a titolo di rivalutazione monetaria sono liquidate per la sola parte che eccede gli interessi legali dovuti sugli stessi ratei.

Calcolo contestuale degli interessi e della rivalutazione

Il calcolo contestuale degli interessi e della rivalutazione monetaria viene effettuato per tutte le posizioni prelevate su AS/400 con la nuova procedura, e sulle posizioni prelevate con la vecchia procedura, ma non ancora calcolate.

Il conteggio viene eseguito solo nel caso in cui gli arretrati risultino validati con la procedura ARTE. Le posizioni per le quali gli arretrati non risultano validati al momento del calcolo degli interessi/rivalutazione sono elencate in apposita lista.

Parità di trattamento per i lavoratori extracomunitari in materia di assunzione

Anche per loro è consentita la chiamata nominativa da parte delle aziende con meno di tre dipendenti (Cassazione Sezioni Unite Civili n.62 del 30.3.2000, Pres. Bile, Rel. Ravagnani)

A.I., titolare di un'azienda con meno di tre dipendenti, ha assunto un lavoratore extracomunitario senza il tramite dell'ufficio di collocamento. Questa omissione è stata sanzionata dall'ispettorato provinciale del lavoro di Salerno con un'ordinanza ingiunzione. L'ispettorato ha ritenuto che la facoltà, prevista dalla legge n. 264 del 1949 per le imprese con meno di tre dipendenti, di eseguire assunzioni con richiesta nominativa, senza passare per l'ufficio di collocamento, sia preclusa in caso di assunzione di lavoratori extracomunitari.

L'imprenditrice ha impugnato il provvedimento davanti al pretore di Salerno, che ha accolto l'opposizione, ritenendo applicabile in materia l'art. 1 della legge n. 943 del 1986 che garantisce a tutti i lavoratori extracomunitari legalmente residenti in Italia parità di trattamento e piena eguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.

Il ricorso è stato assegnato alle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte, essendosi determinato un contrasto di giurisprudenza nell'ambito della Sezione Lavoro.

Le Sezioni Unite, con sentenza n.62 del 30.3.2000 hanno rigettato il ricorso dell'ispettorato, affermando che l'art. 10 della Convenzione OIL n.143 del 1975 e l'art. 1 della legge 943 del 1986 garantiscono ai lavoratori extracomunitari legalmente residenti in Italia la parità di opportunità e di trattamento in materia di occupazione e di professione; essi devono avere pertanto la possibilità di concorrere con i lavoratori italiani nell'accesso alle occasioni di lavoro in tutti i casi previsti dalle leggi in materia, salve le espresse deroghe ivi contenute.